



FLC CGIL | *federazione lavoratori
della conoscenza*

Sindacato Provinciale
Via Giotto Ciardi 8 - 57121 LIVORNO

email: livorno@flcgil.it

tel. 0586- 228432
fax 0586-228431

LIVORNO

Notis News n°14

8 Ottobre 2016

pag. 14

SOMMARIO

1. CONFRONTO GIANNINI-SINDACATI SU PRECARIATO E LEGGE 107/15
2. IL CSPI SI ESPRIME SULLE INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI DI RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI
3. LA FUNZIONE DI PRESIDENTE, SEGRETARIO E COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
4. INVIATA ALLE SCUOLE LA NOTA SUI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI ANNUALI 2016 E 2017
5. IL GOVERNO INTENDE STANZIARE RISORSE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE NEI SETTORI PUBBLICI? LE PROMESSE DI RENZI SEMBRANO EVAPORARE
6. ORGANI COLLEGIALI E DIRIGENTE SCOLASTICO DOPO LA LEGGE 107/15, AGGIORNATA LA SCHEDA
7. PRECARI SCUOLA. LIMITE DI 36 MESI PER LE SUPPLENZE: CONFERMATA LA DECORRENZA DAL 1 SETTEMBRE 2016
8. MATURITA' E SCUOLE DELL'OBBLIGO: AVVIARE FORME PARTECIPATE DI RIFORMA
9. PRECARI SCUOLA: COME ACCEDERE DIRETTAMENTE ALLA CASELLA DI POSTA DEL MIUR PER CONTROLLARE LE CONVOCAZIONI
10. SPEZZONI FINO A 6 ORE: LE REGOLE DA SEGUIRE PER L'ASSEGNAZIONE E LE SUPPLENZE
11. ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA E COMPATIBILITA' CON ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
12. ORGANICI SCUOLA 2016/2017: MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE CURRICOLARI E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA
13. PRECARI SCUOLA: UNA GUIDA PER I NEO-ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

1 Confronto Giannini-sindacati su precariato e legge 107/15

Confermata la richiesta al MEF di un piano di stabilizzazione per docenti e personale ATA, ma serve una soluzione politica al problema del precariato storico. Risposte evasive su mobilità, formazione, valutazione dei dirigenti scolastici, bonus e chiamata diretta.

05/10/2016

Si è svolto il **4 ottobre 2016** l'atteso **incontro** del Ministro dell'Istruzione, **Stefania Giannini**, con le **organizzazioni sindacali** sull'avvio dell'anno scolastico.

Il **Ministro Giannini** nella sua apertura ha riconosciuto come le vicende della **mobilità straordinaria** stiano rendendo complesso l'**avvio dell'anno scolastico**. Gli intoppi provocati dall'algoritmo nella fase interprovinciale hanno avuto una parziale soluzione con lo strumento della conciliazione che ad oggi è stata positiva per circa 2.500 docenti.

Nonostante ciò, secondo il Ministro Giannini, la legge 107/15 sta dimostrando la sua validità, a partire dal piano nazionale delle immissioni in ruolo.

Permangono alcuni temi specifici che vengono sottoposti al tavolo.

Rimanendo ancora alto il disallineamento tra l'**organico di diritto** e quello di **fatto** (circa 25 mila unità), è stato richiesto al MEF l'investimento necessario a colmare il divario. La risposta sarà data attraverso la **legge di stabilità**.

Altresì è stato richiesto un **piano straordinario di assunzioni per il personale ATA**, ancora insufficiente nonostante le circa 10 mila assunzioni per l'anno scolastico in corso.

Il Ministro ha informato i sindacati che le **deleghe** connesse alla legge 107/15 sono ancora allo **stato di bozza** e il loro argomento sarà oggetto di incontro quando ci saranno documenti da condividere.

In chiusura del suo intervento, il Ministro Giannini ha sintetizzato le **misure** che richiedono un'immediata considerazione: interventi sulla mobilità che modifichino le storture dell'algoritmo, la riapertura della stagione contrattuale.

Intervento di Domenico Pantaleo

Il segretario generale della FLC CGIL apre il suo intervento chiedendo il **ripristino di regolari relazioni sindacali**, che consentano di rafforzare il governo del sistema, nel rispetto del ruolo dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali. Negli ultimi tempi si sta assistendo a uno scollamento sempre più accentuato tra il Ministero e le amministrazioni periferiche. Non è così più garantita l'equanimità delle decisioni, penalizzando i diritti delle scuole e del personale.

Domenico Pantaleo ha continuato ribadendo il **giudizio negativo** della FLC CGIL sulla **legge 107/15**, una legge che va cambiata, perché invece di ridurre i problemi delle scuole, li ha accentuati. Accoglie però favorevolmente gli interventi che la **legge di stabilità** potrebbe garantire ai docenti e al personale ATA, nel senso illustrato dal Ministro nella sua relazione introduttiva e che sono tra i punti forti delle rivendicazioni che la FLC CGIL ha portato avanti in questi anni.

Per gli **ATA** abbiamo chiesto il **superamento delle norme sulle supplenze** introdotte dalla legge di stabilità del 2015, norme che mettono in discussione la funzione efficace del personale nelle scuole.

Altro punto sul quale è necessario un intervento urgente è il tema della **mobilità**. L'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali è stato completamente disatteso, per cui oggi soltanto il rifacimento delle operazioni può garantire gli effetti di quell'accordo.

Altro argomento assai delicato è costituito dalla **valutazione dei dirigenti scolastici**. È tema da rivedere profondamente giacché gli strumenti previsti dalla **Direttiva 36/16** e dai provvedimenti del MIUR in materia interferiscono fortemente con l'autonomia professionale dei dirigenti. A tale scopo la contrattazione deve riacquistare il suo ruolo anche ai fini di una equa definizione della retribuzione di risultato.

Il segretario generale ha chiesto provvedimenti urgenti per risolvere l'annoso e irrisolto (nonostante il piano nazionale di stabilizzazioni) **problema del precariato**. Troppi sono ancora gli aventi diritto alla stabilizzazione nelle GAE e nelle seconde fasce, per cui è necessario un altro **piano di assunzioni** che gestisca una necessaria fase transitoria. Significativo è il richiamo a un piano straordinario per le assunzioni nel **Mezzogiorno** che restituisca fiducia nel valore della scuola e nello stesso tempo combatta la **dispersione scolastica** a partire dalla generalizzazione della scuola dell'infanzia. Il **potenziamento** previsto per tutti gli ordini di scuola deve essere assegnato anche alla **scuola dell'infanzia**, che ingiustamente ne è stata privata.

Forte il monito del segretario a tenere in conto il prosieguo del lavoro per coloro che in questi anni avuto accesso alle supplenze annuali.

Il segretario ha chiesto anche una soluzione politica per la vicenda dei **diplomati magistrali** che solo attraverso le vertenze riescono ad ottenere l'inserimento nelle GAE, ma in tempi diversi, così da determinare un contenzioso seriale tra colleghi e con l'amministrazione.

Il **concorso a cattedre** ha dimostrato i suoi **limiti organizzativi**, interfacciandosi con i problemi della mobilità, tanto che un numero considerevole di vincitori non ha trovato il posto per l'immissione in ruolo. Per molte classi di concorso è necessario lo scorrimento delle graduatorie oltre il 10% previsto dal bando, per mancanza di concorrenti. Il numero complessivo dei posti messi a bando non può diminuire. Sono necessarie le prove suppletive per i vincitori dei ricorsi.

Duro il giudizio del segretario sugli **istituti previsti dalla legge 107/15** relativi al **bonus premiale** e alla **chiamata diretta**. Oltre ad essere intervenuti su materie di natura contrattuale, hanno fallito nell'idea di migliorare la qualità delle scuole. Al di là della legge che solo il Parlamento può modificare, bisogna predisporre i correttivi che ne eliminino le storture, attraverso il rispetto del contratto vigente.

Nelle sue **conclusioni** il segretario generale della FLC CGIL affida alla volontà del Ministro di affrontare gli argomenti trattati la possibilità di una riapertura di un costruttivo dialogo tra le parti presenti al tavolo.

Conclusioni del Ministro Giannini

Il Ministro ha riconosciuto la necessità di un rafforzamento delle **relazioni sindacali** e si impegna per una svolta di metodo che consenta una gestione di sistema tra il Ministero e le amministrazioni periferiche, nel rispetto del **confronto** con le organizzazioni sindacali.

Dichiara inoltre di accogliere alcuni degli argomenti proposti dagli interventi delle sigle sindacali presenti, riconfermando la richiesta inoltrata al Mef di un ulteriore **piano di stabilizzazioni** per il personale docenti ed ATA. Altri temi sui quali si intende intervenire:

- favorire l'apertura della stagione del **rinnovo contrattuale**, ma temi come la formazione obbligatoria e la valutazione (oggetto del dibattito), che sono stati messi in campo dal ministero con lo strumento del decreto, proseguono il loro cammino al di là del rinnovo contrattuale, considerandole emergenze ineludibili.
- Individuare soluzioni correttive delle storture verificatesi nelle **operazioni di mobilità** dell'anno scolastico in corso. Aprire al più presto il confronto sulla mobilità per il 2017/2018.
- Scrittura della circolare che garantisce la partenza dal 1 settembre 2016 degli effetti del comma 97 della legge 107/15 relativo al conteggio dei **36 mesi di servizio** su posti vacanti e disponibili oltre i quali non è possibile acquisire nuovi contratti per tali tipologie di posti.
- Garantire la triennialità della **valenza del concorso a cattedre** ai fini dell'assunzione di tutti i vincitori.
- Bandire il **concorso per il ruolo di DSGA**.
- Interloquire con le università che ad oggi non hanno bandito il **corso di specializzazione per il sostegno**. Per il **TFA** si sta lavorando ad un bando che risponda ai bisogni delle regioni.

Il nostro commento

La FLC CGIL esprime un **giudizio articolato** sugli esiti dell'incontro.

Ritiene **positiva** la proposta inviata dal Ministro al MEF relativa a un nuovo **piano di assunzioni** per il personale docente ed ATA, come **positiva** ritiene l'apertura manifestata a una ripresa di corrette **relazioni sindacali**, nell'ambito di un rapporto dialogante tra i vari livelli dell'Amministrazione. Positiva la scrittura della **circolare sui 36 mesi**, anche se per la FLC CGIL il comma della legge che affronta l'argomento è incostituzionale. Finalmente arriva in porto il **concorso per i DSGA**, atteso da 15 anni.

Auspichiamo che la riapertura del **rinnovo del contratto nazionale di lavoro**, sia rapida come condiviso dal Ministro.

Tuttavia sulle **altre questioni** poste (rifare le operazioni di mobilità, riportare il bonus nell'ambito della contrattazione, superare la chiamata diretta, rivedere i criteri di valutazione dei dirigenti scolastici, definire contrattualmente la formazione allo scopo di superare le ingiustizie della legge 107), le **risposte sono state evasive**. In particolare, nessuna risposta alle richieste della FLC CGIL e delle altre sigle sindacali di modifica degli istituti del **bonus premiale** e della **chiamata diretta** che secondo il Ministro hanno bisogno soltanto di una registrazione del funzionamento.

A fronte degli impegni presi nel richiedere un ulteriore piano di stabilizzazioni al MEF, rimane il nostro giudizio negativo sulla mancata apertura di un tavolo che affronti politicamente la soluzione del **problema del precariato storico**.

La FLC CGIL proseguirà la sua **battaglia contro gli effetti della legge 107/15**, a partire dagli argomenti che sono stati oggetto della raccolta firme per i referendum, per un rinnovo del contratto nazionale che sottragga alla legge 107/15 e alla legge Brunetta temi di natura pattizia, per una soluzione del problema del precariato storico che anticipi le nuove forme di reclutamento.

2 Il CSPI si esprime sulle integrazioni ai regolamenti di riordino degli istituti tecnici e professionali

I criteri ex post utilizzati dal Miur per legittimare, davanti al Tar Lazio, la riduzione oraria dei istituti tecnici e professionali, non convincono il Cspi.

05/10/2016

Nella prima seduta dopo la pausa estiva, il 4 ottobre 2016 il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha fornito il richiesto parere sulle modifiche apportate dal MIUR ai Decreti del Presidente della Repubblica 87/2010 e 88/2010 di riordino degli istituti professionali e tecnici.

A seguito della sentenza 6348/2015 il TAR Lazio, accogliendo il ricorso dello SNALS CONFISAL, ha infatti disposto l'ottemperanza da parte del MIUR della precedente sentenza 3527/2013 che aveva disposto l'annullamento dei suddetti regolamenti nelle parti in cui determinavano l'orario complessivo per i tecnici e i professionali senza indicarne i criteri.

La stessa sentenza aveva dichiarato nulli i decreti interministeriali 61/2010 e 62/2010 nelle parti in cui individuavano per l'anno scolastico 2010/2011 le classi di concorso destinatarie della riduzione dell'orario settimanale delle classi seconde, terze e quarte del previgente ordinamento.

Nel parere, assunto all'unanimità dal Consiglio, si è evidenziato come i provvedimenti proposti forniscono **una risposta parziale e tardiva** alla sentenza del TAR Lazio 3527/2013, in quanto rispondono esclusivamente alla parte che imponeva al MIUR l'esplicitazione dei criteri con cui sono stati elaborati i piani di studio degli istituti tecnici e professionali e non prevedono alcun correttivo alla pesante riduzione oraria che tecnici e professionali hanno subito con la riforma Gelmini già dall'a.s. di avvio 2010/2011, dalla classe prima alla classe terza nei professionali e dalla classe prima alla quarta nei tecnici, senza criteri di gradualità e in violazione del patto formativo stipulato tra scuola e famiglia al momento dell'iscrizione e delle aspettative di studio degli alunni già inseriti nei corsi, come già era stato evidenziato nel parere del CNPI del 26 agosto 2010.

Quanto ai criteri elaborati ex post dal MIUR, il parere del CSPI ha evidenziato che essi non appaiono coerenti con la profonda modifica della struttura ordinamentale operata nei tecnici e nei professionali dalla Riforma Gelmini che ne ha impoverito l'aspetto professionalizzante attraverso un ingente taglio del curriculum-orario, il depotenziamento delle discipline professionali e la soppressione delle compresenze, disperdendo un patrimonio di professionalità e di investimenti fatti sui laboratori, sull'aggiornamento e sull'innovazione delle macchine.

Il CSPI ha infine auspicato che gli schemi di regolamento possano essere ulteriormente rivisti in sede di attuazione della delega prevista dall'art.1, comma 181, lettera c) della legge 107/2015 relativa alla revisione dei percorsi per l'istruzione professionale, al fine di compensare le decurtazioni operate dai nuovi ordinamenti, recuperando i posti di organico tagliati per i docenti teorici, tecnico pratici e per gli assistenti di laboratorio.

Nel corso della riunione il Consiglio ha esaminato e fornito parere positivo alla proposta di modifica del Regolamento sulla definizione piani di studio provinciali dei percorsi del secondo ciclo e formazione in apprendistato consistente nell'introduzione nell'indirizzo **Costruzioni, ambiente, territorio** dell'articolazione denominata **Tecnologie del legno nelle costruzioni**.

3 La funzione di presidente, segretario e coordinatore del consiglio di classe

Una scheda per fare il punto.

04/10/2016

A seguito di numerosi quesiti che ci pervengono, riteniamo utile pubblicare una [scheda](#) sul **ruolo** e sulle **funzioni** riguardanti le figure del **presidente**, del **segretario** e del **coordinatore dei consigli di classe**.

[scheda flic cgil le funzioni nel consiglio di classe presidente segretario coordinatore](#)

4 Inviata alle scuole la nota sui finanziamenti per i Programmi Annuali 2016 e 2017

La nota del MIUR contiene anche le risorse derivanti dalla contrattazione integrativa nazionale sui fondi MOF nonostante il ritardo degli organi di controllo nella certificazione dell'Intesa.

29/09/2016

Il MIUR ha inviato la [nota 14207 del 29 settembre 2016](#) che **assegna** alle scuole le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo settembre-dicembre 2016 utilizzabili per il **Programma Annuale 2016** e **comunica le risorse finanziarie** per funzionamento amministrativo didattico relative al periodo gennaio-agosto 2017, da utilizzare per il **Programma Annuale 2017**. La nota comunica altresì le assegnazioni per gli istituti contrattuali: fondo dell'istituzione scolastica, funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, ore eccedenti.

I contenuti della nota

La nota contiene un'ampia premessa che riepiloga le innovazioni introdotte dalla legge 107/15 relativamente alla **dotazione finanziaria delle scuole** e precisa che essa è assegnata secondo i nuovi parametri definiti dal **DM 834 del 15 ottobre 2015**.

Relativamente al nuovo **Regolamento di contabilità**, la cui adozione era prevista dal comma 143 della legge 107/15 entro 180 giorni dalla sua pubblicazione, la nota comunica che la procedura è in corso di perfezionamento e la Direzione fornirà alle istituzioni scolastiche gli opportuni aggiornamenti in vista dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

La nota annuncia inoltre la programmazione di attività formative per dirigenti scolastici e DSGA nell'ambito del progetto nazionale "Io conto" e la sperimentazione di un "Help desk amministrativo-contabile di interfaccia tra le scuole e l'Amministrazione" che partirà in tempi brevi e coinvolgerà una trentina di scuole.

La nota:

- assegna ed eroga per il periodo settembre-dicembre le restanti risorse finanziarie del 2016 per il funzionamento amministrativo didattico, l'alternanza scuola lavoro, i revisori dei conti, i contratti di pulizia, i contratti di co.co.co. e gli istituti contrattuali;
- comunica in via preventiva la consistenza dei finanziamenti spettanti ad ogni scuola per il periodo gennaio-agosto 2017 che saranno erogati entro gennaio 2017;
- ricorda l'obbligo per le scuole di inserire tempestivamente a sistema i contratti di supplenza breve e saltuaria e comunica che saranno forniti ulteriori elementi di chiarimento sulle novità introdotte dal DPCM del 31 agosto 2016 relativo alle modalità e ai tempi di pagamento delle somme spettanti "al personale breve e saltuario".

L'Amministrazione ha precisato che l'assegnazione e l'erogazione delle risorse contrattuali sono state disposte senza attendere la conclusione della procedura di controllo da parte degli organismi del MEF, al fine di rispettare il termine del mese di settembre per la comunicazione dei finanziamenti alle scuole.

Le nostre valutazioni

Abbiamo condiviso la scelta di anteporre l'interesse del buon funzionamento delle scuole alle lungaggini della burocrazia per garantire la certezza e la tempestività delle assegnazioni finanziarie indispensabili, così come abbiamo apprezzato la scelta di precisare nella nota i parametri utilizzati per il calcolo.

Abbiamo chiesto di pubblicare tutti i parametri e i relativi calcoli effettuati per assegnare i finanziamenti (funzionamento, alternanza e contrattuali) assicurando così la massima trasparenza alle operazioni di distribuzione delle risorse.

Relativamente al "bonus", su nostra richiesta, il MIUR ha informato che entro il mese di ottobre saranno erogate le somme relative all'a.s. 2015/16 mentre si sta valutando la possibilità di anticipare entro la fine del 2016 la comunicazione delle somme che saranno assegnate ed erogate per il corrente anno scolastico.

Rispetto all'utilizzo delle risorse del "bonus" del 2015/2016 abbiamo chiesto di chiarire se le eventuali economie saranno riassegnate alle stesse scuole.

Per quanto ci riguarda abbiamo ribadito che si tratta di **risorse** che, per la loro natura di retribuzione accessoria, così definita dal comma 128 della legge 107/15, **devono essere oggetto di contrattazione collettiva** come previsto dal comma 1 dell'art. 45 del DLgs 165/01: dopo l'erogazione degli importi del bonus 2015/2016 si dovrà procedere all'informazione successiva e, al momento dell'assegnazione alle scuole del budget 2016/2017 e prima del suo utilizzo dovrà quindi essere aperto il confronto contrattuale.

Sulla sperimentazione dell'Help desk, sul nuovo Regolamento di contabilità e sull'emanazione della nota di precisazione sulle supplenze brevi e saltuarie abbiamo chiesto di essere informati con tempestività anche in continuità con una prassi di confronto che proprio nei tavoli tecnici fra MIUR e organizzazioni sindacali ha visto emergere le possibili soluzioni alle problematiche.

A conclusione abbiamo richiesto, anche in vista dell'apertura del tavolo contrattuale, di avviare una precisa ricognizione delle modalità di applicazione di tutti gli istituti contrattuali finanziati dal MOF, con particolare riferimento alle indennità di lavoro notturno e festivo e alla sostituzione dei DSGA che debbono essere quantificate e interamente coperte da specifici finanziamenti.

[nota 14207 del 29 settembre 2016 finanziamenti programma annuale 2017](#)

5 Il governo intende stanziare risorse per il rinnovo contrattuale nei settori pubblici? Le promesse di Renzi sembrano evaporare

Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

29/09/2016

La nota di assestamento di bilancio emanata dal **Consiglio dei ministri** conferma i timori del mondo della conoscenza: **non ci sono risorse** per la firma del **rinnovo del contratto nazionale**. È l'ennesima presa in giro di questo governo che non garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici del Pubblico impiego, e in particolare a quelli del comparto della conoscenza migliori condizioni salariali e valorizzazione delle professionalità. Per queste ragioni servono immediatamente l'**atto di indirizzo** per l'apertura delle trattative, **risorse adeguate** nella legge di stabilità e il **superamento della legge Brunetta**. Occorre estendere e rendere esigibile la contrattazione decentrata per migliorare la qualità dei servizi e dell'offerta formativa. Il nostro obiettivo è quello di innovare i contratti nazionali affermando parità di diritti e di retribuzioni tra lavoratori precari e a tempo indeterminato per riunificare il lavoro in tutti i comparti della conoscenza.

Il rinnovo dei contratti nazionali nel pubblico impiego non è una cortesia che il premier e il suo governo fanno ai lavoratori e alle lavoratrici. È un **impegno preciso** che deriva dalla necessaria e immediata applicazione di una rigorosa [sentenza della Corte Costituzionale](#), che lo impone all'esecutivo. Ogni tentativo di dilazionamento o addirittura di rinuncia del rinnovo

contrattuale, non solo danneggia centinaia di migliaia di lavoratori della conoscenza e le loro famiglie, che in questi anni hanno perso salario, ma contravviene a una specifica sentenza della Suprema Corte.

6 Organi collegiali e dirigente scolastico dopo la legge 107/15, aggiornata la scheda

Ancora centrali le prerogative collegiali definite nel Testo unico 297/94. La nostra scheda di orientamento per i lavori di inizio anno aggiornata dopo le recenti note del MIUR.

22/09/2016

Alla luce delle recenti note del Ministero dell'Istruzione su organico dell'autonomia e formazione del personale, abbiamo aggiornato la [scheda](#) su **collegio dei docenti, consiglio di istituto, comitato di valutazione, dirigente scolastico, RSU** dopo la [legge 107/15](#). Il nostro **approfondimento**, che non intende essere esaustivo di tutte le questioni trattate, è un utile strumento con la quale rivedere, in sintesi e con gli opportuni riferimenti di legge, quali **organismi** sono coinvolti nelle **decisioni** di gestione/organizzazione scolastica.

[scheda flc cgil competenze organi collegiali comitato di valutazione dirigente scolastico e rsu dopo la legge 107 15](#)

7 Precari scuola. Limite di 36 mesi per le supplenze: confermata la decorrenza dal 1 settembre 2016

Il Ministro ha confermato che il conteggio decorre da questo anno scolastico.

22/09/2016

Il **limite di 36 mesi** per le supplenze su posto vacante e disponibile, introdotto dalla legge 107/15 (**comma 131**) **decorre dal 1 settembre 2016**, nel senso che da tale data inizia il conteggio dei periodi di supplenza svolti su tale tipologia di posti.

Lo ha confermato il Ministro Giannini, durante l'[audizione in Parlamento del 21 settembre 2016](#) (al tempo: 1.07.46). Il Ministro si è anche impegnato a fornire un chiarimento ufficiale attraverso gli uffici dell'amministrazione.

Avevamo ricevuto segnalazioni di dirigenti scolastici e perfino di uffici periferici del Miur che avevano ritenuto che alla data indicata dalla legge andassero conteggiati anche i **periodi di servizio precedentemente prestati**, chiedendo autocertificazioni agli aspiranti: si trattava, come da noi sempre sostenuto, di una **interpretazione errata della legge**. Siamo intervenuti nei confronti dell'amministrazione e dei parlamentari delle commissioni cultura affinché fosse fatta chiarezza: la dichiarazione del Ministro sgombra il campo dalle interpretazioni fantasiose, anche se sarebbe importante che il chiarimento formale fosse pubblicato al più presto.

Ricordiamo che il divieto di **superare i 36 mesi** si applica **soltanto per le supplenze** su posto vacante e disponibile quindi per le supplenze annuali (**con scadenza 31 agosto**).

Su questa norma anticostituzionale da sempre abbiamo formulato la **nostra contrarietà**, a cominciare dall'iter della legge e continuiamo a chiederne la cancellazione. Al raggiungimento dei 36 mesi anziché **procedere alla stabilizzazione**, come previsto dalla sentenza europea, si penalizzano i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità rispetto alla reiterazione dei contratti a termine.

Comma 131, legge 107/15. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e

disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

8 Maturità e scuole dell'obbligo: avviare forme partecipate di riforma

**Comunicato stampa di Domenico Pantaleo, segretario generale FLC CGIL.
20/09/2016**

Da indiscrezioni di stampa veniamo informati dell'esistenza di una bozza del MIUR che conterrebbe le nuove linee guida sulla riforma dell'esame di maturità e altri cambiamenti nella scuola dell'obbligo previsti dalla legge 107/2015, quella della "brutta" scuola. Il quotidiano di Confindustria rivela che la bozza è stata sottoposta al giudizio di associazioni e operatori scolastici, e perfino degli studenti.

Non entriamo qui nel merito delle indiscrezioni di stampa, ma ci chiediamo come sia possibile divulgare notizie ad hoc su un tema tanto delicato quale è il sistema di valutazione scolastica, che interessa milioni di studenti, e le loro famiglie, nei prossimi anni, forse decenni, senza un vero confronto pubblico, serrato, rigoroso e articolato, con tutti i soggetti che nella scuola operano quotidianamente. Ci chiediamo, ad esempio, come sia possibile introdurre nella valutazione finale dello studente le ore di alternanza scuola-lavoro, senza una precisa e rigorosa ricognizione di come essa venga applicata su tutto il territorio nazionale. E come sia possibile eliminare la terza prova per sostituirla con una prova Invalsi, che tante contestazioni ha sollevato.

Questa iniziativa della comunicazione del MIUR appare più come l'ennesimo ballon d'essai, che serve a capire come potrebbe reagire l'opinione pubblica dinanzi a questa o quella riforma, piuttosto che l'inizio di un percorso condiviso che possa condurre a scelte le più razionali e felici possibili per la scuola, i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti. È il momento di dire basta a questo modo di condurre il governo della scuola, e di cambiare davvero rotta, verso iniziative di riforma le più partecipate e ampie possibili.

9 Precari scuola: come accedere direttamente alla casella di posta del MIUR per controllare le convocazioni

**Un link diretto che permette di non passare dal portale del Ministero che in questo momento funziona male.
20/09/2016**

In questi giorni l'**accesso alla webmail del MIUR** (@istruzione.it), attraverso il portale www.istruzione.it, funziona pochissimo e male.

Gli uffici preposti del MIUR hanno segnalato agli uffici periferici la possibilità di **accedere direttamente alla casella di posta** utilizzando il seguente link: <https://mail.pubblica.istruzione.it>. Per accedere va indicato solo il proprio nome utente (omettendo il suffisso @istruzione.it), e la password.

Ricordiamo che per ricevere le comunicazioni del MIUR è possibile utilizzare anche una **casella di posta certificata** che assume **validità analoga** a quella delle **raccomandate con ricevuta di ritorno** ed è sempre possibile controllarne l'iter. È opportuno utilizzarla in luogo di quella ordinaria nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Il suo uso diventa **ancora più importante per i supplenti** per avere la garanzia della correttezza delle procedure di convocazione.

È anche possibile modificare l'indirizzo di posta elettronica tradizionale attualmente presente su istanze online (che viene utilizzato dalle scuole per le convocazioni) utilizzando la funzione: **"Variazione indirizzo e-mail privato"**. Una volta inserito il nuovo indirizzo è necessario **convalidarlo**: si riceverà un messaggio contenente un codice di validazione da inserire nel sistema.

10 Spezzoni fino a 6 ore: le regole da seguire per l'assegnazione e le supplenze

È obbligatorio chiamare i supplenti quando non sono possibili soluzioni interne. L'integrazione dello spezzone su potenziamento solo a condizione di non sottrarre risorse.

16/09/2016

Il regolamento delle supplenze docenti ([DM 131/07](#)), in applicazione del comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che per gli spezzoni fino a 6 ore, nella scuola secondaria, prima di procedere alle supplenze, è necessario verificare che non vi sia personale interno a cui assegnare tali ore (anche in aggiunta all'orario d'obbligo).

Le procedure da seguire sono precisate nell'annuale circolare sulle supplenze ([nota 24306/16](#)). La prima questione da chiarire è che **si fa riferimento solo agli spezzoni fino a 6 ore** e non alla scissione di altri spezzoni o posti interi (vedi ad es. le quote residuali dei contratti in part-time): questa operazione è esplicitamente proibita, oltre che lesiva dei diritti dei supplenti.

Tali spezzoni, prima di procedere alle supplenze, possono essere attribuiti, **con il loro consenso e senza alcun obbligo**, a docenti in servizio nella scuola in possesso della specifica **abilitazione** e secondo il seguente ordine:

- al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
- al personale a tempo indeterminato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).
- al personale a tempo determinato con contratto ad orario completo, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo (fino al limite di 24 ore settimanali).

Qualora non sia possibile l'assegnazione a personale interno, si procede (ed è la soluzione da noi sindacalmente auspicata) alla nomina di un supplente fino al termine delle attività didattiche.

Ancora una volta vale ricordare che il **posto di potenziamento derivato dall'organico dell'autonomia** è di 18 ore settimanali. Se si rende possibile **integrare uno spezzone** perché la classe di concorso è la medesima del docente che ha avuto un posto di potenziamento didattico o organizzativo (e non si tratta di ore aggiuntive) la quota non può essere comunque intesa "a sottrazione" **delle risorse complessive** dell'istituto.

In altre parole, è possibile far convergere lo spezzone sui posti di potenziamento e creare così una cattedra integrata (curricolare + potenziamento), provvedendo però **alla nomina di un supplente per le ore lasciate libere** (in quota uguale allo spezzone) affinché rimanga inalterato il contingente orario complessivo.

11 Assunzione con contratto a tempo indeterminato nella scuola e compatibilità con altre esperienze lavorative

Possibilità di aspettativa. Il diverso regime per il part-time, i casi di fruizione di borse di studio o assegni di ricerca e l'esercizio della libera professione con iscrizione all'albo.

15/09/2016

Arrivano in questi giorni numerosi quesiti circa la possibilità, per chi riceve una **proposta di assunzione in servizio nella scuola**, di poter conservare o attivare **altre esperienze lavorative** sia pubbliche che private.

Nella **scuola**, così come più in generale nel pubblico impiego, vale il principio di **esclusività del rapporto di lavoro pubblico**: articolo 53 comma 1 [DLgs 165/01](#), articolo 60 e seguenti [DLgs 3/57](#), articolo 508 [DLgs 297/94](#). Dalle norme citate deriva che, **per essere assunti** a tempo indeterminato nella scuola, occorre presentarsi in una **condizione di non occupato**: l'eventuale rapporto di lavoro in essere deve cessare (l'interessato si deve licenziare), **fatto salvo** il caso di [richiesta di part-time nella scuola](#). E tuttavia, all'atto stesso della sottoscrizione del contratto **si può chiedere l'aspettativa per un anno**.

Aspettativa per svolgere un altro lavoro

Il **contratto nazionale di lavoro della scuola** ([articolo 18 comma 3 CCNL 2007](#)) consente di poter "effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova", per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l'articolo 18 comma 2 della [legge 183/10](#) (**collegato al lavoro**), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l'incompatibilità durante il periodo di fruizione dell'aspettativa.

La "ratio" delle norme, in buona sostanza, è quella di consentire, a chi ha un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impegno), la **possibilità di sperimentare un diverso lavoro**, sia esso pubblico, che privato, che autonomo al fine poi di poter scegliere quale dei due, oppure anche solo per arricchimento professionale. È altrettanto evidente che ciò è possibile solo una volta instaurato il rapporto di lavoro nella scuola; e perché ciò sussista è sufficiente l'**atto di sottoscrizione del contratto** e non necessariamente la presa di servizio. Chi ha già instaurato, e quindi in atto, un altro rapporto di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nella scuola, se non ha risolto l'eventuale precedente rapporto di lavoro, si troverebbe in una situazione di incompatibilità non potendo sottoscrivere il contratto.

In altre parole, sia la norma contrattuale che quella di legge sopra citata **consentono di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di "poterne mantenere una già in atto"**.

A fugare ogni dubbio di interpretazione, sia del contratto che della norma contenuta nel **collegato al lavoro**, fa testo il **pronunciamento** della [Corte dei Conti del Piemonte del 27 febbraio 2015](#) in merito ad un contratto a tempo indeterminato stipulato da una docente che, all'atto della sottoscrizione, aveva in atto un altro rapporto di lavoro il quale era stato mantenuto a seguito di richiesta di aspettativa [articolo 18 comma 3 del CCNL 2007](#). Per cui, visto anche questo "autorevole pronunciamento", **quando si sottoscrive il contratto a scuola si deve essere "liberi"**, ovvero non ci si deve trovare in situazione di incompatibilità, situazione che, tra l'altro, viene richiesto di sottoscrivere.

Di conseguenza, chi ad **esempio** lavorasse nel privato, se vuole instaurare correttamente il rapporto di lavoro con la scuola si deve prima licenziare (**fatto salvo** il caso di [richiesta di part-time nella scuola](#)), poi firmare il contratto a scuola e solo "dopo" (anche nello stesso giorno, quindi senza obbligo di prendere servizio, dal momento che all'atto della sottoscrizione sono immediatamente esigibili tutti gli istituti contrattuali) ne può instaurare un altro chiedendo l'aspettativa per un anno.

Tutto questo vale sia per i **docenti** che per il **personale ATA**.

Rapporti di lavoro a tempo determinato nella scuola

Per quanto riguarda invece un **diverso rapporto di lavoro a tempo determinato con la scuola pubblica**, ci sono istituti specifici per poterlo fare: l'articolo 36 per i docenti (purché in diverso grado o classe di concorso) e l'articolo 59 per gli ATA.

Rapporti di lavoro part-time

L'unica possibilità di **"mantenere" un rapporto di lavoro in atto** (purché non sia pubblico) oppure di poterne instaurare due contemporaneamente è quella di chiedere immediatamente (al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un **rapporto di lavoro part-time al 50%**, status che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi purché non entrambi pubblici.

Dottorati e assegni di ricerca

Il rapporto di lavoro invece può essere regolarmente instaurato quando l'interessato usufruisce già di **dottorato di ricerca, borse di studio** post dottorato o **assegni di ricerca**. In questi casi si può chiedere un periodo di aspettativa secondo quanto indicato dal Miur nella [circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011](#) senza rincorrere in situazioni di incompatibilità.

Esercizio della libera professione

L'**esercizio della libera professione** con iscrizione all'albo può essere svolta **solo dal personale docente** anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 [DLgs 297/94](#)).

12 Organici scuola 2016/2017: modalità di utilizzo delle risorse curricolari e per il potenziamento dell'organico dell'autonomia

Sostituzione dei docenti, spezzoni orario, ora alternativa alla religione cattolica, relazioni sindacali.

14/09/2016

Il 5 settembre 2016 è stata pubblicata la **nota 2852/16** avente come oggetto "Organico della autonomia".

Tralasciando tutta l'enfasi con cui il Miur cerca di esaltare la portata innovativa delle disposizioni in materia di organici contenute nella legge 107/15, riportiamo di seguito **alcuni punti rilevanti** della nota:

- **non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento.** I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche;
- tale comunità è **guidata dal dirigente scolastico**, *"nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa"*;
- si aprono **scenari di "flessibilità"** in cui docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento integrate e docenti finora solo utilizzati per le ore curricolari possono occuparsi di attività di *"arricchimento dell'offerta formativa"*;
- i **docenti di staff** (collaboratori, coordinatori, referenti...) possono svolgere attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di formazione, funzione tutoriale e di orientamento e vari altri ruoli di utilità e supporto all'organizzazione scolastica, con implicito rimando all'utilizzo efficace e flessibile delle risorse in organico;
- tra le *"opportunità da cogliere e le esperienze da realizzare"* si indicano possibili attività in linea con gli obiettivi prioritari di cui all'art.1 comma 7 della legge 107, ferme restando quelle *"per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica)"*;
- infine nella nota si dice che: *"I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili."* Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d'istituto, del D.lgs 297/94, così come il regolamento dell'autonomia DPR 275/99). Pertanto il *"Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC."* (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide da solo!

Riteniamo utile approfondire alcuni altri passaggi contenuti nella nota e riguardanti, in modo specifico, le modalità di utilizzo del personale docente e la questione delle sostituzioni. Ma anche la gestione degli spezzoni fino a 6 ore e l'attribuzione dell'ora alternativa alla religione cattolica.

Sostituzione del docente impegnato su attività di potenziamento assente

La suddetta nota del 5 settembre afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari. È bene però tenere presente che lo stesso Miur, in modo meno sintetico e più esaustivo, sulla questione si era già espresso in altre due occasioni:

con la **nota 24306 del 1° settembre 2016** (istruzioni operative per le supplenze): *"I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze"*

brevi e saltuarie , ad eccezione delle ore di insegnamento curricolare eventualmente assegnate al docente di potenziamento nell'ambito del proprio orario".

con la **circolare 11729 del 29 aprile 2016** sull'organico di diritto che così recita: "*Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a 10 giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa triennale*".

La precisazione fatta dal Miur nella circolare sugli organici è quella che fornisce maggiori indicazioni e spazi di interpretazione per ricondurre all'ambito delle "*attività di carattere curricolare previste dal piano dell'offerta formativa*" tutte le attività programmate che prevedano attività in presenza degli alunni, indipendentemente se programmate in orario oppure oltre l'orario strettamente previsto dagli ordinamenti.

Solo a titolo di esempio si indicano alcuni casi in cui, per la FLC CCGIL, si deve ricorrere alla nomina di un supplente:

- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull'intero orario che su parte delle ore) della primaria utilizzato per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe oppure con orario potenziato;
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento utilizzato in classe perché ha preso il posto del "vicario";
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto/ore di potenziamento che copre, ad esempio per sei ore, il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff (in questo caso ovviamente la sostituzione è per sei ore);
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull'intero orario che su parte delle ore) coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni (classi aperte);
- assenza superiore a 10 giorni di un docente assegnato su posto di potenziamento (sia sull'intero orario che su parte delle ore) in progetti di recupero/ prevenzione dispersione, ecc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo;
- assenza superiore a 10 giorni di un docente impegnato (sia sull'intero orario che su parte delle ore) in attività di ampliamento dell'offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l'orario d'obbligo.

Tutte questa attività (ivi comprese quelle di tipo organizzativo-funzionale) rientrano a pieno titolo negli obiettivi della legge e nelle finalità di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa per cui è stato introdotto l'organico dell'autonomia comprensivo delle ore aggiuntive di potenziamento. Se la sostituzione non vi fosse, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte queste attività programmate e svolte, mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive per il potenziamento, ancorché in orario aggiuntivo a quello curricolare. Non è neanche pensabile che, nel caso in cui le risorse del potenziamento vengano utilizzate ad esempio per la funzione di vicario, oppure alcune di queste ore per attività quali responsabile di plesso/sede/sezione staccata, ecc., tale incarico venga meno per assenza di qualche settimana o, addirittura, di qualche mese.

Supplenze per assenze fino a 10 giorni

La **nota Miur 2852** fa un semplice accenno alla questione della sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni con un generico riferimento alla gestione flessibile di tutto l'organico dell'autonomia "*per assicurare la copertura delle classi*".

A tal proposito occorre tenere presente che la legge 107, al comma 85, prevede sì che il dirigente scolastico "possa" effettuare le sostituzioni fino a 10 giorni con il personale dell'organico dell'autonomia, ma lo fa ricordando anche l'esigenza che ciò avvenga "*tenendo conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7*", cioè facendo prioritariamente salva l'attuazione delle attività e gli obiettivi del PTOF.

In buona sostanza la legge prevede la possibilità di utilizzare i docenti impegnati su attività di potenziamento anche per supplenze per assenze fino a 10 giorni, ma solo a condizione che siano garantite comunque le attività previste nel PTOF.

Impiego del docente in altro ordine e grado di scuola

Lo stesso comma 85 della legge 107 (che prevede la possibilità di utilizzo del docente impegnato nelle attività di potenziamento per le supplenze brevi fino a 10 giorni), prevede che il personale dell'organico dell'autonomia *"ove impiegato in gradi di istruzione inferiori conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza"*. Questo tema, che si era già posto lo scorso anno (addirittura con casi di docenti della secondaria impegnati nell'infanzia in un istituto comprensivo), si fa presente che le indicazioni operative del MIUR sulle supplenze (**nota 24306 del 1° settembre 2016**) chiariscono, su nostra richiesta, che l'utilizzo per supplenze in altro ordine e grado può avvenire solo qualora il docente *"sia in possesso del previsto titolo di studio di accesso"* all'insegnamento in quel grado di scuola.

Utilizzo dei docenti assegnati su posto/ore di potenziamento per coprire spezzoni orario fino a sei ore

Da più parti ci è stato segnalato che alcuni dirigenti scolastici - ma anche qualche UST - ritengono che gli spezzoni fino a sei ore possano essere affidati ai docenti assegnati su posto/ore di potenziamento (nei casi in cui lo spezzone sia riconducibile alla loro stessa classe di concorso) a sottrazione delle ore destinate al potenziamento. Se così fosse ci sarebbe una riduzione di fatto delle risorse complessivamente disponibili assegnate all'istituzione scolastica. Tale comportamento è illegittimo e contrasta, anche, con le indicazioni Miur fornite nella **nota 19990 del 22 luglio 2016** sull'organico di fatto, nella quale esplicitamente si afferma che gli spezzoni fino a sei ore vanno assegnati a docenti della scuola, se disponibili ad accettarli, ma in aggiunta all'orario di cattedra (fino ad un massimo di 24 ore) e retribuiti, senza alcuna distinzione tra docenti assegnati per l'intero orario sul curricolare o sul potenziamento. In sintesi: nulla è cambiato su questo rispetto agli anni scorsi.

Assegnazione dell'ora alternativa alla religione cattolica

L a **nota 2852** chiarisce un modo definitivo un altro problema: l'attribuzione dell'ora alternativa all'insegnamento della religione cattolica. Anche su questo nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi. Infatti, nella circolare, si dice esplicitamente che *"rimangono ferme le attività per le quali sono previsti appositi capitoli di finanziamento (quali, ad esempio, le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica)"*. Quindi, se vi sono docenti in servizio disponibili, queste attività vanno assegnate in aggiunta all'orario d'obbligo (senza alcuna distinzione tra il docente impegnato per 18 ore su orario curricolare, o sul potenziamento, oppure su attività miste) e retribuite oltre le 18 ore.

Prerogative sindacali e diritti della RSU

Si ricorda che su tutta la materia degli organici il sindacato, e la RSU nella scuola, hanno diritto sia di informazione preventiva che successiva, così come hanno il diritto non solo di informazione preventiva e successiva, ma anche a contrattare, in merito ai criteri di assegnazione dei docenti ai plessi/sedi e sulle modalità di utilizzazione del personale (art. 6 del CCNL/07). Sarebbe superfluo ricordarlo, ma su nostra richiesta è lo stesso Miur che lo richiama sempre nella **nota 2852 del 5 settembre**, laddove si dice che: *"L'obiettivo (NB: delle indicazioni che fornisce il MIUR con la nota) è quello di accompagnare le scuole verso un utilizzo, progressivamente sempre più integrato, dell'organico dell'autonomia, in coerenza con le finalità della Legge e nell'ottica della valorizzazione della progettualità scolastica, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali e delle prerogative sindacali."*

Nella contrattazione sulle risorse ci si troverà, sicuramente, davanti ad una situazione inedita. Con delle risorse (quelle del bonus) che, in base ai criteri definiti dal comitato di valutazione e d'intesa con la RSU, potrebbero essere utilizzate per riconoscere e retribuire impegni, incarichi, attività in passato retribuite con il Fis; oppure in presenza di progetti che in passato venivano retribuiti con il FIS perché in orario aggiuntivo, mentre ora potrebbero essere svolti all'interno dell'orario d'obbligo da parte dei docenti impegnati sul potenziamento (e, dunque, senza necessità di retribuzione aggiuntiva); stessa cosa per incarichi aggiuntivi di tipo organizzativo, in passato retribuiti sempre dal Fis, che ora potrebbero essere svolti all'interno dell'orario obbligatorio (e dunque non più da retribuire). Insomma, con un utilizzo qualificato delle risorse aggiuntive dell'organico dell'autonomia si potrebbero liberare parte delle risorse finanziarie del MOF (rispetto alla destinazione degli anni passati) ed essere destinate sia ad

incrementare e qualificare ulteriori attività aggiuntive, ma anche a riconoscere tutti quei carichi di lavoro e responsabilità (ad esempio quelle che gravano sul personale Ata) che in passato non erano retribuite o non lo erano in modo adeguato.

13 Precari scuola: una guida per i neo-assunti a tempo indeterminato

Alcune essenziali indicazioni per affrontare consapevolmente il primo anno di ruolo.
08/09/2016

Abbiamo realizzato una [guida](#) essenziale per il personale della scuola (docenti, ATA ed educatori) **neo-assunto a tempo indeterminato**.

Nella guida sono illustrati gli **adempimenti** previsti al momento dell'assunzione e alcune **utili informazioni** per affrontare consapevolmente il primo anno di ruolo.

Per ulteriori informazioni è disponibile la pubblicazione "[Il mio primo giorno di ruolo](#)", Edizioni conoscenza.

Per la consulenza è possibile rivolgersi alle nostre [sedi locali](#).

[guida flc cgil neo immessi in ruolo nella scuola 2016 2017](#)